

# Guida alle Spese Mediche in dichiarazione

STUDIO  
ANNESE  
COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI E CONSULENTI DEL LAVORO

---

# LE SPESE MEDICHE DALLA A ALLA Z

---

## SOMMARIO

INTRODUZIONE	5
A	7
Aerosol	7
Agopuntura	7
Ambulanza	7
Apparecchi acustici	8
B	9
Bende	9
Biologo nutrizionista	9
C	9
Cane guida	9
Carrozzella/carrozzina	10
Cartella clinica	10
Cellule staminali	11
Certificato medico	12
Chiroterapia	12
Computer	13
D	13
Degenze e ricoveri	13
Dietista	14
Dietologo	15
Diagnosi prenatale	15
Dialisi	15
Dispositivo medico	15
E	17
Erboristeria	17
Esami di laboratorio	18
F	19
Fisiokinesiterapia/chinesiterapia	19
Fisioterapista	19
Fitoterapici	19
G	20
Ginnastica (posturale, correttiva, riabilitativa)	20

I	21
Inseminazione artificiale	21
Integratori alimentari	21
Intervento chirurgico	22
Intervento estetico	22
Ippoterapia	22
Iridiologia	23
L	23
Lenti a contatto	23
Logopedista	24
M	25
Macchina ad ultrasuoni	25
Massaggi	25
Massofisioterapia	26
Materasso	26
Misuratore della pressione sanguigna	27
Musicoterapia	28
N	28
Naturopata	28
O	29
Occhiali da vista (lenti e montatura)	29
Occhiali da sole	30
Odontoiatra	30
Omeopatico	31
Osteopata	31
P	32
Pannoloni per incontinenti	32
Parafarmaco	32
Parrucca	32
Perizia medico legale	33
Plantari	33
Podologo	34
Poltrona	34
Preparazione galenica	34
Presidio medico chirurgico	34

Psicologo e psicoterapeuta	34
R	35
Rampe (costruzione)	35
Richiesta rapida di soccorso	36
Riflessologia	36
S	36
Scontrino parlante	36
T	37
Tecarterapia	37
Telefoni (per sordomuti)	38
Terme	39
Trapianto organi	39
V	40
Vaccino	40
Veicoli	40

## INTRODUZIONE

Le spese mediche e sanitarie sostenute dal contribuente nell'anno d'imposta danno diritto, se indicate nel quadro E del modello 730, alla detrazione d'imposta del 19% o alla deduzione dal reddito.

Nella seguente tabella sono riepilogate le tipologie e gli importi di spesa che possono essere portate in detrazione (tabella azzurra) o in deduzione (tabella verde) con l'indicazione del rigo corrispondente.

RIGO	IMPORTO DETRAIBILE (19%)	SPESE SOSTENUTE	TIPOLOGIA SPESE
<b>Rigo E1 – colonna 1</b> <i>Spese per patologie esenti</i>	Totale spesa	Dai familiari per il contribuente	spese sanitarie per patologie esenti dalla spesa pubblica.
<b>Rigo E1 – colonna 2</b> <i>Spese sanitarie</i>	Totale spese – franchigia Euro 129,11	Dal contribuente: - per se stesso - per familiare fiscalmente a carico	- spese mediche generiche; - acquisto di farmaci; - attrezzature sanitarie; - protesi; - dispositivi medici; - spese mediche specialistiche; - prestazioni chirurgiche; - assistenza specifica; - ricoveri e degenze.
<b>Rigo E2</b> <i>Spese sanitarie patologie esenti per familiari non a carico</i>	Totale spese che non hanno trovato capienza nel familiare non fiscalmente a carico – franchigia Euro 129,11  entro il limite di Euro 6.197,48	Dal contribuente: - per familiari non fiscalmente a carico affetti da patologie esenti dalla spesa pubblica	spese sanitarie per patologie esenti dalla spesa pubblica.
<b>Rigo E3</b> <i>Spese sanitarie per disabili</i>	Totale spese	Dal contribuente: - per se stesso - per familiare fiscalmente a carico  <u>purché portatore di handicap</u>	- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento; - spese per sussidi tecnici ed informatici.
<b>Rigo E4</b> <i>Spese veicoli per disabili</i>	Totale spese entro il limite di Euro 18.075,99	Dal contribuente: - per se stesso - per familiare fiscalmente a carico  <u>purché portatore di handicap</u>	- motoveicoli e autoveicoli adattati per portatore di handicap; - autoveicoli non adattati utilizzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap; - spese per le riparazioni, esclusa la manutenzione ordinaria.
<b>Rigo E5</b> <i>Spese per l'acquisto di cani guida</i>	Totale spesa	Dal contribuente: - per se stesso - per familiare fiscalmente a carico  <u>purché soggetto non vedente</u>	acquisto cane guida

RIGO	IMPORTO DEDUCIBILE	SPESE SOSTENUTE	TIPOLOGIA SPESE
<b>Rigo E25</b> <i>Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap</i>	Totale spesa	Dal contribuente: - per se stesso - per familiare fiscalmente a carico - per familiare non fiscalmente a carico  <u>purché portatore di handicap</u>	- spese mediche generiche; - spese di assistenza specifica.

## A

---

### Aerosol

La macchina per l'aerosolterapia (così come il misuratore della pressione sanguigna) rientra nella categoria delle attrezzature sanitarie il cui affitto o acquisto può essere portato in detrazione al rigo E1 del modello 730.

La macchina per l'aerosol è altresì contenuta nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011. Viene definito dispositivo medico dai tre Decreti Legislativi di settore (D.Lgs. n. 507 del 1992, n. 46 del 1997 e n. 332 del 2000) «*qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto [...] destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap ...*»; i dispositivi medici vengono dichiarati conformi attraverso la marcatura CE dal produttore.

Ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, la descrizione del dispositivo medico e la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...). Si sottolinea l'importanza del documento che certifica il marchio CE; la semplice dicitura "dispositivo medico" nel documento fiscale non è infatti sufficiente per godere della detrazione.

Riferimento: Circolare del Ministero delle Finanze n. 122 del 1 giugno 1999 (risposta 1.1.5)  
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (risposta 5.16 e allegato)

### Agopuntura

È ammessa la detrazione delle spese sostenute per l'agopuntura purché certificate da ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o dal ticket, se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che l'agopuntura – ricompresa tra le spese mediche generiche – può essere praticata in Italia solamente da medici pertanto, non è necessaria la prescrizione medica.

### Ambulanza

Non può essere portata in detrazione la spesa relativa al trasporto in ambulanza sostenuta dal contribuente o da un soggetto familiare che risulta a carico dello stesso. Possono invece essere detratte al rigo E1 le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.

Ad una diversa conclusione si giunge qualora il soggetto sia portatore di handicap di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992. In questo caso infatti sono detraibili al rigo E3 le spese sostenute per il trasporto in ambulanza mentre le prestazioni mediche effettuate durante il trasporto devono essere detratte – anche per i portatori di handicap – al rigo E1.

Ai fini della detrazione è necessario che tale spesa sia certificata da una ricevuta fiscale o da una fattura.

Riferimento: Circolare del Ministero delle Finanze n. 108 del 3 maggio 1996 (risposta 2.4.1)

## Nella pratica

 <b>Croce alfa</b> trasporto infermi e soccorso <b>SERVIZIO AUTOAMBULANZE</b>	AMBULANZA ALFA N° <u>74</u>
	Data <u>18/07/13</u> <b>Se portatore di handicap</b>
Inizio servizio ore <u>08.15</u> Fine servizio ore <u>15.25</u>	Ricevuta € <u>CINQUECENTO CINQUANTOTTO/29</u> € <u>558,29</u>
Nome Trasportato <u>ROSSI MARIO</u>	
Residenza <u>VIA MARCONI - PORDENONE (PN)</u>	
Trasportato da <u>PISA</u>	Servizio a sirena <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
A <u>PORDENONE</u>	Infortunio sul lavoro <input type="checkbox"/>
Trasporto richiesto	Trattamento medico <input type="checkbox"/>
Codice _____ Ora fine trasp. COD. 3	Trasporto ammalato <input checked="" type="checkbox"/>
Sosta n° 1/2 ore <u>4</u>	Trasporto sangue <input type="checkbox"/>
Estensione convenzione 1/2 ore _____	Incidente stradale <input type="checkbox"/>
Riporto Km. _____	Malore casa <input type="checkbox"/>
Km. arrivo <u>138,092</u>	Malore strada <input type="checkbox"/>
Km. partenza <u>137,645</u>	Varie _____ <input type="checkbox"/>
Km. effettuati _____ A riporto	Non effettuato <input type="checkbox"/>
Km. _____	Manifestazioni sportive _____ <input type="checkbox"/>
	Visite _____ And. <input checked="" type="checkbox"/> Rit. <input checked="" type="checkbox"/>
	Trasferimenti _____ And. <input type="checkbox"/> Rit. <input type="checkbox"/>
	N° _____
<b>PERSONALE DI BORDO</b>	
Autista <u>Verdi Gerardo</u>	Infermiere _____
Medico _____	Soccorritore <u>Gialli Leopoldo</u>
	Barelliere _____
<b>PAGAMENTO A CARICO</b>	
TRASP. <input checked="" type="checkbox"/> DL. <input type="checkbox"/> COM. <input type="checkbox"/> U.S.L. <input type="checkbox"/> SOCIO <input type="checkbox"/> ALTRI _____	

## Apparecchi acustici

Sono detraibili al rigo E1 le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di protesi sanitarie, tra le quali rientrano gli apparecchi acustici.

Tali apparecchiature sono elencate tra i Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011. In tale circolare viene definito dispositivo medico dai tre Decreti Legislativi di settore (D.Lgs. n. 507 del 1992, n. 46 del 1997 e n. 332 del 2000) «*qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto [...] destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap ...*»; i dispositivi medici vengono dichiarati conformi attraverso la marcatura CE dal produttore.

Ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico e la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...). Si sottolinea l'importanza del documento che certifica il marchio CE; la semplice dicitura "dispositivo medico" nel documento fiscale non è infatti sufficiente per godere della detrazione.

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (risposta 5.16 e allegato)

## B

---

### Bende

Le bende possono essere portate in detrazione al rigo E1 del modello 730 in quanto attrezzature sanitarie necessarie per la medicazione come i cerotti, le garze, ... .

Nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 sono ricomprese anche le bende. Viene definito dispositivo medico dai tre Decreti Legislativi di settore (D.Lgs. n. 507 del 1992, n. 46 del 1997 e n. 332 del 2000) «*qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto [...] destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap ...*»; i dispositivi medici vengono dichiarati conformi attraverso la marcatura CE dal produttore.

Ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico e la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...). Si sottolinea l'importanza del documento che certifica il marchio CE; la semplice dicitura "dispositivo medico" nel documento fiscale non è infatti sufficiente per godere della detrazione.

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (risposta 5.16 e allegato)

### Biologo nutrizionista

Il biologo nutrizionista, non è un medico ma un laureato in biologia con specializzazione in scienze dell'alimentazione. Per svolgere tale professione, il biologo nutrizionista deve essere iscritto nella sezione A dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

Per detrarre le prestazioni rese da un biologo nutrizionista quindi, oltre alla fattura o ricevuta fiscale rilasciata da chi ha reso la prestazione, è necessaria la prescrizione medica.

## C

---

### Cane guida

La spesa sostenuta da parte di soggetti non vedenti per l'acquisto di un cane guida consente la detrazione al rigo E5. Si precisa che la detrazione compete per l'acquisto di un solo cane e una sola volta nell'arco di quattro anni, salvo il caso di perdita dell'animale.

Ai fini della detrazione è necessaria la certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap e la fattura della spesa intestata al soggetto non vedente o al familiare di cui risulta a carico che ha sostenuto la spesa.

## Carrozzella/carrozzina

Il contribuente che sostiene la spesa per l'acquisto di una carrozzina/carrozzella in quanto portatore di handicap o che la sostiene per un familiare a suo carico portatore di handicap detrarre la spesa al rigo E3.

La carrozzina, quale ausilio ortopedico, deve essere considerata un dispositivo medico perché rientrante nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011. Viene definito dispositivo medico dai tre Decreti Legislativi di settore (D.Lgs. n. 507 del 1992, n. 46 del 1997 e n. 332 del 2000) «*qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto [...] destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap ...*»; i dispositivi medici vengono dichiarati conformi attraverso la marcatura CE dal produttore.

Ai fini della detrazione è necessaria:

- la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...);
- la certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992 o al riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra rilasciata dalla competente commissione medica.

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”  
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (risposta 5.16 e allegato)

## Cartella clinica

Le spese inerenti al rilascio o alla copia della cartella clinica non possono essere detratte in dichiarazione dei redditi in quanto non sono una spesa medica ma costituiscono una pratica amministrativa.

L'articolo 15 del TUIR prevede infatti la possibilità di portare in detrazione esclusivamente le spese mediche.

Nella pratica:

REGIONE AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI C.F./Partita IVA	
	
Spett.le Rossi Mario RSSMRA50A01G888U via Marconi Pordenone	
RICEVUTA N. 29198 del 19/11/2013	
<i>Descrizione</i> RILASCIO GARTELLE CLINICHE	<i>Importo</i> 15,49 E
TOTALE: BOLLI:	15,49 E
TOTALE GENERALE:	15,49 E
CORRISPETTIVO FUORI CAMPO IVA	
PAGATO	Il Cassiere ( E8001129 )
	

## Cellule staminali

In Italia non è consentita la conservazione delle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso personale (c.d. “uso autologo”), salvo nel caso di “uso dedicato” al neonato o a consanguinei con patologia in atto al momento della raccolta o a famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate, per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l’utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da un medico specialista nel relativo ambito clinico.

Stante quanto detto, la conservazione delle cellule staminali per “uso autologo”, non avendo alcuna efficacia terapeutica riconosciuta, non può godere della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi. Possono invece essere detratte le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali per “uso dedicato” purché certificate da ricevuta fiscale o fattura.

Riferimento: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 155 del 12 giugno 2009

## Certificato medico

Le spese sostenute per le visite mediche al fine di produrre un certificato medico utilizzabile per qualsiasi fine (es. certificato di sana e robusta costituzione per la pratica sportiva, certificato per il rinnovo della patente, certificato per il rilascio del porto d'armi, ...) possono essere detratte al rigo E1 del modello. Le spese mediche danno infatti diritto alla detrazione d'imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono sostenute.

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 108 del 3 maggio 1996 (risposta 2.4.2)

Nella pratica:

Dr.				
20010 BAREGGIO MI				
C.F.:				
P.IVA:				
				
<b>Intestazione: ROSSI MARIO</b>				
Indirizzo: VIA MARCONI				
Codice Fisc. RSS MRA 50A01 6888U				
Partita IVA:.				
Valuta: Euro				
Fattura n. 0096 - del 17/09/2013				
N.	Prestazione	Imponibile	Rit. Acconto	IVA
1	Certificato di attività sportiva non agonistica	50,00	0,00	0,00
TOTALI		50,00	0,00	0,00
Imponibile		50,00		
Bollo		0,00		
+ IVA		0,00		
- Rit.d'Acconto		0,00		
Totale da pagare		50,00		
PRESTAZIONE SANITARIA ESENTE IVA - ART. 10 N.18 DEL DPR 633/72				
Firma per ricevuta				

## Chiroterapia

Le spese sostenute per prestazioni rese da un chiropratico possono essere portate in detrazione purché prescritte da un medico ed eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità di uno specialista. Ciò è dovuto al fatto che in Italia la figura del chiropratico non è riconosciuta e non è ancora stata attuata l'istituzione di un apposito albo.

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 18 maggio 2006 (quesito 1).

## Computer

Tra le spese per i sussidi tecnico informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap che danno diritto alla detrazione al rigo E3 rientrano quelle sostenute per l'acquisto di computer, fax, modem, ... .

Ai fini della detrazione è necessaria la certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap, la certificazione del medico curante e la ricevuta fiscale della spesa.

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”

## D

---

### Degenze e ricoveri

Risultano detraibili le spese sostenute per il ricovero o la degenza in istituti ospedalieri, sia che siano collegati ad un intervento chirurgico sia che non lo siano. Tra le spese detraibili devono intendersi ricomprese anche quelle sostenute per la differenza di classe quali ad esempio la camera singola, il bagno in camera, ecc. , mentre non lo sono le spese relative ai servizi extra (aria condizionata, televisore, telefono, ...).

Ai fini della detraibilità è necessaria la ricevuta fiscale o la fattura in cui devono essere distinte le spese che danno diritto alla detrazione (spese per degenza/ricovero e per differenza di classe), da quelle non detraibili (spese per i comfort). Qualora il documento di spesa certifichi un unico importo, tutta la spesa si ritiene non detraibile.

Non sono detraibili le spese relative al ricovero o alla degenza di un anziano in un istituto di assistenza o ricovero; in questa ipotesi possono essere portate in detrazione solamente le spese mediche indicate separatamente nella fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'istituto.

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie”  
Circolare del Ministero delle Finanze n. 122 dell'1 giugno 1999 (quesito 1.1.1)  
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4029 del 19 settembre 1991



## Dietologo

Le prestazioni rese da un dietologo, quali prestazioni mediche specialistiche, sono detraibili in presenza di fattura rilasciata dallo stesso specialista o dall'ospedale o in presenza di ticket (se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale).

## Diagnosi prenatale

Sono considerate prestazioni specialistiche per le quali spetta la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi (al rigo E1) le analisi di diagnosi prenatale – così come l'amniocentesi, la villocentesi, l'inseminazione artificiale e l'anestesia epidurale.

Ai fini della detraibilità è necessario conservare la ricevuta fiscale o la fattura della spesa rilasciata dall'ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione o la ricevuta relativa al ticket se la stessa è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie”  
Circolare del Ministero delle Finanze n. 108 del 3 maggio 1996 (quesito 2.4.3)

## Dialisi

Le sedute di dialisi rientrano tra le prestazioni specialistiche ovvero tra le prestazioni che vengono eseguite da un medico specialista nell'ambito della propria specializzazione.

La documentazione necessaria per poter detrarre al rigo E1 del modello dichiarativo la spesa in esame è costituita dalla ricevuta o fattura rilasciata dall'ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista o dalla ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Riferimento: : Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie”  
Circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 23 aprile 1981 – parte seconda

## Dispositivo medico

Per dispositivo medico s'intende *“qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap...”* (D.Lgs. n. 507 del 1992, n. 46 del 1997 e n. 332 del 2000).

La semplice indicazione “dispositivo medico” nel documento di spesa non è sufficiente per portare in detrazione la spesa sostenuta dal contribuente; è necessario infatti che, oltre allo scontrino o alla fattura in cui deve essere indicato il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico, il contribuente sia in grado di dimostrare che il dispositivo è contrassegnato dalla marcatura CE in quanto conforme alle Direttive Europee di settore (direttiva 93/42/CEE, direttiva 90/385/CEE e direttiva 98/79/CE).

Si precisa infine che possono essere detratti anche i dispositivi medici acquistati in erboristeria non essendoci alcuna specifica relativa alla qualifica del soggetto alienante.

Non esiste alcun elenco dei prodotti qualificati come dispositivi medici che possano godere della detrazione; il Ministero della Salute ha tuttavia fornito un elenco non esaustivo dei dispositivi medici e dei dispositivi medici diagnostici in vitro di uso più frequente, che qui riportiamo. Per i dispositivi medici compresi in tale elenco il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici conformi ma dovrà conservare, oltre ai documenti di spesa, il documento contenente la marcatura CE (es. scatola del prodotto,...).

***Esempi di Dispositivi Medici secondo il D.Lgs. n. 46 del 1997:***

- *Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi;*
- *Montature per lenti correttive dei difetti visivi;*
- *Occhiali premontati per presbiopia;*
- *Apparecchi acustici;*
- *Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;*
- *Siringhe;*
- *Termometri;*
- *Apparecchio per aerosol;*
- *Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa;*
- *Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia;*
- *Pannoloni per incontinenza;*
- *Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.);*
- *Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.);*
- *Lenti a contatto;*
- *Soluzioni per lenti a contatto;*
- *Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.);*
- *Materassi ortopedici e materassi antidecubito.*

***Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il D.Lgs. n. 332 del 2000:***

- *Contenitori campioni (urine, feci);*
- *Test di gravidanza;*
- *Test di ovulazione;*
- *Test menopausa;*
- *Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio;*
- *Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL;*
- *Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi;*
- *Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari;*
- *Test autodiagnosi prostata PSA;*
- *Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR);*
- *Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci;*
- *Test autodiagnosi per la celiachia.*

Riferimento: Circolare dell'Agazia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.16 e allegato)  
Circolare dell'Agazia delle Entrate n. 19 dell'1 giugno 2012 (quesito 2.1)

Nella pratica:

FARMACIA	
VIGONOVO-FONTANAFREDDA PN	
PARTITA IVA	
	EURO
OPERATORE 004	
1 DISP. MED. IPERCLEAN	12,20
1 FARMACO 021835020	10,40
1 908972197	1,25
1 931672125	15,90
RSSMRA50A01G888U	
<b>TOTALE EURO</b>	<b>39,75</b>
CONTANTI	
RESTO EURO	0,00
TOTALE PEZZI:4	
15/02/13 18:27	SF. 0069

Descrizione del dispositivo medico ←

Il dispositivo medico è detraibile purchè: ✓  
- con documentazione attestante che il prodotto rientra tra i dispositivi medici;  
- con marcatura CE.

Non detraibili

Codice Fiscale

**E**

## Erboristeria

Si ritengono detraibili, anche se acquistati in erboristeria, i dispositivi medici e i medicinali, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.

Non possono essere detratte le spese sostenute in erboristeria per l'acquisto di specifici prodotti alimentari o di integratori alimentari, neppure se accompagnati dalla prescrizione del medico. La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 è consentita esclusivamente per l'acquisto di prodotti qualificati come medicinali e non per quelli appartenenti all'area alimentare.

Si rimanda a:

- ✓ Dispositivo medico
- ✓ Scontrino parlante
- ✓ Integratori alimentari

## Esami di laboratorio

Gli esami di laboratorio quali analisi del sangue, elettrocardiogramma, encefalogramma, TAC, ecografia, indagini laser, ecc., rientranti tra le prestazioni specialistiche, possono essere portate in detrazione purché il contribuente abbia a disposizione la ricevuta fiscale o la fattura della spesa rilasciata dall'ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione o la ricevuta relativa al ticket se resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Si considerano allo stesso modo anche le analisi di diagnosi prenatale, l'amniocentesi, la villocentesi, l'inseminazione artificiale e l'anestesia epidurale.

Si rimanda a:

- ✓ Diagnosi prenatale

**Riferimento:** Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie”

**Nella pratica:**

AZIENDA OSPEDALIERA	
DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI LABORATORIO	
Direttore:	
Pag. : 001	
20/03/13	
Cod. Fiscale : R55MRA50A01G888U	
N. Tessera : 000000000000XYWZ0	
Reparto ric. :	ROSSI MARIO
Regione e USL : 010601	VIA MARCONI
Ente Assitenz. : ASS N. 6	PORDENONE (PN)
Data di Nascita : 01/01/1950	
Richiesta del : 20/03/13	
Riferimento : 3004773925	
Telefono :	
RISULTATI DA SPEDIRE	
(17) Pagante Ticket+10E	
(17) Pagante Ticket+10E	
Persona che ha effettuato la riscossione del ticket : Isa	
RICEVUTA DI PAGAMENTO TICKET nr. 00-1685022 del 20/03/13	
Branca 21 PATOLOGIA CLINICA E ISTOCITO-PATOLOGIA	
TICKET ESAMI E PRELIEVI :	25,00
QUOTA D.L. 06/07/2011 nr. 98 :	20,00
TOTALE DA PAGARE :	45,00
Rimb. Spese Postali e Generali :	0,00
TOTALE PAGATO :	45,00
Relativa alla richiesta: 3004773925	del 20/03/13
Prestazioni sanitarie fuori campo IVA (art. 4, comma 5 DPR 26.10.1972 n. 633)	L'ARDETO

## F

---

### Fisiokinesiterapia/chinesiterapia

Sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni di fisiokinesiterapia, chinesiterapia, magnetoterapia e laserterapia.

Se tali prestazioni sono erogate da figure professionali non riconosciute quali il fisiokinesiterapista o il chinesiterapista, ai fini della detrazione, è necessaria la prescrizione medica e la ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta da parte della struttura autorizzata, operante sotto il controllo di un medico specialista. Qualora invece siano rese da figure professionali riconosciute quali il fisioterapista, l'infermiere specializzato, ... è sufficiente la fattura rilasciata dal professionista.

Si precisa infine che le spese sostenute per l'acquisto dei macchinari (c.d. "macchinari di nuova generazione") necessari per l'esecuzione delle terapie sopra indicate sono detraibili se rientranti nell'elenco dei dispositivi medici approvata dal Ministero della Salute (elenco aggiornato con il D.M. 7 ottobre 2011). Per comprovare l'acquisto è necessario lo scontrino o la fattura con indicato il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico e che il contribuente dimostri che il prodotto risponde alla definizione di dispositivo medico di cui all'art. 1, comma 2 del tre D. Lgs. di settori (n. 507/92, n. 46/97, n. 332/00) e è contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle Direttive Europee (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.16 e allegato)  
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 253 del 29 settembre 2009

### Fisioterapista

Si rimanda a:

- ✓ Dietista

### Fitoterapici

Sono definiti fitoterapici i prodotti contenenti una o più sostanze o preparazioni vegetali, immessi in commercio previa autorizzazione e approvazione da parte dell'Associazione Italiana del Farmaco.

L'indicazione di prodotto fitoterapico nel documento di spesa non consente la detrazione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi in quanto non può essere equiparato ad un medicinale o ad una spesa sanitaria.

Riferimento: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 396 de 22 ottobre 2008

Nella pratica:



FARMACIA  
DOTT. \_\_\_\_\_  
P. IVA: \_\_\_\_\_ TERNI

TK024016038 EURO 3.96  
# FARMACO

# 1X 930664038	30.80
# FITOTERAPICO DEDUZIONI	-3.08

# 1X  
904648060 21.50  
# PARAF.  
DEDUZIONI -2.15

# 1X 904212192	14.50
# FITOTERAPICO DEDUZIONI	-1.45

SUB-TOTALE 64.08  
DEDUZIONI -0.08  
# \*\*\*\*\*  
# RSMRA50A01G888U  
# \*\*\*\*\*  
#

TOTALE € 64.00  
CONTANTI 64.00

OP#1 PZ#4  
N.0055 07/12/13 19:39

**G**

## **Ginnastica (posturale, correttiva, riabilitativa)**

Sono detraibili nel modello dichiarativo le spese relative ai corsi di ginnastica posturale, correttiva, ecc. prescritti da un medico. Oltre alla prescrizione medica è necessaria la ricevuta o la fattura del centro medico autorizzato che opera sotto la responsabilità di un medico specializzato ove si svolgono tali corsi.



## Intervento chirurgico

Sono detraibili le spese sostenute dal contribuente per qualsiasi intervento chirurgico necessario al recupero della sua normalità sanitaria e funzionale, compresi gli interventi di piccola chirurgia, gli interventi in *day hospital* e gli interventi di chirurgia plastica purché volti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti. È doveroso specificare che non sono detraibili le spese per gli interventi aventi esclusivamente fine estetico (si veda “Intervento estetico”).

Possono essere altresì detratte tutte le spese legate all'intervento chirurgico stesso quali - a titolo esemplificativo - l'anestesia, il noleggio della sala operatoria, l'acquisto del sangue, i medicinali, il trasporto di organi necessari per il trapianto, ... .

Sono infine detraibili le spese per il ricovero o la degenza in istituti ospedalieri, ad esclusione di quelle sostenute per i comfort (si veda “Degenze e ricoveri”).

Ai fini della detraibilità è necessaria la fattura o la ricevuta fiscale rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura in cui devono essere indicate separatamente, qualora sostenute, le spese inerenti i servizi extra (appunto non detraibili).

Riferimento: Circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 23 aprile 1981 – parte seconda

## Intervento estetico

Non sono detraibili le spese sostenute per interventi chirurgici aventi il solo scopo di rendere più gradevole l'aspetto esteriore. *“Tale limitazione, che non riguarda gli interventi di chirurgia plastica purché diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti, nasce dall'esigenza di non far gravare sulla collettività - per effetto della minore tassazione dovuta alla deduzione - spese che, al limite, possono considerarsi voluttuarie”*.

Riferimento: Circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 23 aprile 1981 – parte seconda

## Ippoterapia

L'ippoterapia – così come la musicoterapia – non può essere considerata un'attività sanitaria riabilitativa in quanto gli effetti benefici che produce non sono scientificamente provati, non esistendo alcuna specifica disciplina sanitaria; la sua utilità va infatti valutata in relazione al caso specifico.

Le prestazioni di ippoterapia (e di musicoterapia) sostenute nei confronti di un soggetto portatore di handicap possono essere dedotte nel modello dichiarativo purché nella prescrizione medica sia indicata la necessità di tali terapie per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati e sotto la direzione e responsabilità tecnica di personale medico o sanitario specializzato (es. : psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, ...).

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 dell'1 giugno 2012 (quesito 3.3)

## Iridiologia

Le prestazioni rese da un iridiologo non possono essere detratte in dichiarazione dei redditi. L'iridiologia infatti non è una prestazione specialistica resa da personale medico o paramedico abilitato.

L

---

## Lenti a contatto

Le lenti a contatto rientrano nella classificazione delle protesi, in quanto mezzi correttivi di un organo carente o menomato nella sua funzionalità, contenute nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011. Viene definito dispositivo medico dai tre Decreti Legislativi di settore (D.Lgs. n. 507 del 1992, n. 46 del 1997 e n. 332 del 2000) «*qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto [...] destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap ...*»; i dispositivi medici vengono dichiarati conformi attraverso la marcatura CE dal produttore.

Ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico e la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...). Si sottolinea l'importanza del documento che certifica il marchio CE: la semplice dicitura "dispositivo medico" nel documento fiscale non è infatti sufficiente per godere della detrazione.

È opportuno rilevare che sono detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto del **liquido per le lenti a contatto** in quanto indispensabile per l'utilizzo delle protesi stesse.

Riferimento: Circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 23 aprile 1981 (parte seconda)  
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.16 e allegato)  
Circolare del Ministero delle Finanze n. 108 del 3 maggio 1996 (quesito 2.4.5)

Nella pratica:



*L'occhiale* ✓

VERONA

PARTITA IVA

C. F. RSSMRA50A01G888U

SOLUZ. L. A. C.	EURO
LENTI CONT.	32.50
	133.40

TOTALE €	165.90
CONTANTI	165.90

OP#1 PZ#2  
N. 0004 13/02/13 09:56

PRODOTTO MARCHIATO CE  
REG. MIN. SAL. ITCA01026109

Indicazione della  
marcatura CE

## Logopedista

Si rimanda a:

- ✓ Dietista

# M

## Macchina ad ultrasuoni

La macchina ad ultrasuoni è considerata un dispositivo medico ma non è ricompresa nell'elenco dei dispositivi medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011.

La spesa sostenuta può essere portata in detrazione dal contribuente purché esibisca lo scontrino o la fattura dal quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; dimostri che il prodotto risponde alla definizione di dispositivo medico di cui all'art. 1, comma 2, dei tre D.Lgs. di settore (n. 507/92, n. 46/97, n. 332/00) e che il dispositivo medico è contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesta la conformità alle Direttive Europee (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).

**Riferimento:** Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 dell'1 giugno 2012 (quesito 2.4)  
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.16 e allegato)

## Massaggi

Possono godere della detrazione del 19 per cento i massaggi necessari per la cura di una determinata patologia eseguiti da un medico. Se invece tali prestazioni sono eseguite da persone diverse, le spese sostenute possono essere detratte solamente se prescritte da un medico ed eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità di uno specialista.

Si precisa infine che non sono mai detraibili le spese sostenute per i massaggi Shiatsu.

### Nella pratica:

**CENTRO MEDICO**  
POLLAMBULATORIO PRIVATO  
Direttore Sanitario Dott. C.F. + P.A.

Spettabile  
ROSSI MARIO  
VIA MARCONI  
PORDENONE  
RSMR450A01G888U

con prescrizione medica

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto %	Importo	IVA
MASSAGGI	MASSAGGI	N.	10	40,00000		400,00	E813

Scadezza A VISTA  
Importo 400,00

Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Totale Imponibile	Totale IVA	Totale documento	Totale a pagare
ESAR10 AL NUM	400,00		400,00		400,00	400,00

Espresso in esecuzione al regolamento dei dati sanitari e non alterati nell'ambito dell'Ambulatorio Centro Medico S.p.A., per consentire l'iscrizione dei servizi da me richiesti, ai sensi degli art. 13 e 22 D.L. 161 del 16 giugno 2003 (disposta in materia protezione dei dati personali)

In Fede

**Oriental**  
MASSAGGI

FATTURA  
A SALDO, VS. ORD. IN CONT. Il 12/10/2011

PIVA: 

ROSSI MARIO  
VIA MARCONI  
PORDENONE

QUANTITÀ	ARTICOLI	DESCRIZIONE	IMPRONTA	IMPORTE	IVA	TOTALE
		<del>N°</del> Trattamento Massaggio di Riequilibrio Energetico (prestazione non sanitaria) non soggetto Iva Operazione di base del art. 1 comma 100 legge 244/2007 (Chiusura fino 30/09/2011 art. 27 Decreto legge n.19 del 6 luglio 2011)		501,00	0,00	501,00

IMPRONTA 501,00

NON IMPRONTA O ESENTE ART.

TOTALE FATTURA 501,00

ES274 A

## Massofisioterapia

Sono detraibili le spese sostenute dal contribuente per cicli di cure massofisioterapiche.

Per la documentazione necessaria alla detrazione di tale onere è necessario distinguere il momento del conseguimento del titolo da parte della figura professionale. Se infatti il massofisioterapista ha conseguito il diploma con formazione triennale entro il 17 marzo 1999 la prestazione può essere portata in detrazione in dichiarazione dei redditi previa presentazione della ricevuta fiscale o fattura da lui rilasciata o del ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Diversamente, se il masso fisioterapista ha conseguito il titolo abilitativo successivamente alla data del 17 marzo 1999, oltre alla ricevuta fiscale/fattura è necessaria la prescrizione medica.

Riferimento: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96 del 17 ottobre 2012

## Materasso

Tra le spese detraibili in dichiarazione dei redditi sono compresi i materassi antidecubito ovvero i materassi volti *“ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta”* e i materassi ortopedici. Entrambe le tipologie sono ricomprese nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011. Pertanto, ai fini della detrazione, è necessaria - oltre alla ricevuta fiscale o allo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico - la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...). Si ricorda che la semplice dicitura *“dispositivo medico”* nel documento fiscale non è sufficiente per godere della detrazione.

I materassi che non hanno le caratteristiche indicate non possono essere detratti in dichiarazione dei redditi (es. materasso antiacaro,...)

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.16 e allegato)  
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 26 gennaio 2007

Nella pratica

<b>GO TO BED SAS</b>		
		<b>con marcatura CE</b>
<hr/>		
<b>FATTURA N.03/2013</b> <b>DATA 15-01-2013</b>	<b>SIGN.</b> <b>ROSSI MARIO</b>	
	<b>C.F. RSS MRA 50A01 G888U</b>	
<b>I-ORIGIN CS</b> <b>DISPOSITIVO MEDICO CE</b> <b>CODICE ISO 9999:03.33.06.006</b> <b>CND Y033306</b>		<b>EURO 810,00</b>
	<b>IMPONIBILE EURO 663,93</b> <b>IVA 22% EURO 146,07</b>	
	<b>TOTALE EURO 810,00</b>	

## Misuratore della pressione sanguigna

Si rimanda a:

- ✓ Aerosol

## Nella pratica

s a n i t a r i a & c o				
		<b>con marcatura CE</b>		
Gent.le				
ROSSI MARIO				
VIA MARCONI				
PORDENONE				
FATTURA N. 133 DEL 09/08/2013				
C.F. - P.IVA R55MRA50A016888U				
<u>Q.TA'</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>PREZZO UNITARIO</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>% IVA</u>
PZ.01	MIS. PRESSIONE PIC- MY CHECK	EURO 79,33	EURO 79,33	21%
<u>IMPONIBILE</u>	<u>% IVA</u>	<u>IMPOSTA</u>	<u>TOTALE DOCUMENTO</u>	
EURO 79,33	21 %	EURO 16,67	EURO 96,00	
<small>Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 informiamo che il trattamento dei Vs. dati personali verrà utilizzato esclusivamente per fini amministrative contabili senza essere ceduto a terzi. E' comunque facoltà degli interessati esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 13 del d.lgs. citato</small>				

## Musicoterapia

Si rimanda a:

- ✓ Ippoterapia

## N

---

## Naturopata

Non sono detraibili le prestazioni rese da un naturopata non essendo riconosciuto né come medico, né come figura professionale.

## Occhiali da vista (lenti e montatura)

Nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 sono indicate le lenti oftalmiche, le montature per lenti correttive e gli occhiali premontati. Possiamo genericamente ricomprendere gli occhiali da vista tra le protesi sanitarie in quanto mezzi correttivi di un organo carente o menomato nella sua funzionalità.

Come per le altre tipologie di dispositivo medico, ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico e la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...). Si sottolinea l'importanza del documento che certifica il marchio CE: la semplice dicitura "dispositivo medico" nel documento fiscale non è infatti sufficiente per godere della detrazione.

L'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che non sono detraibili le spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi nelle montature degli occhiali da vista.

Se tali protesi sono acquistate da un ottico, oltre alla documentazione sopra specificata, è necessario disporre di un'attestazione dell'ottico dalla quale risulti che l'acquisto del dispositivo medico è necessario per sopperire ad una patologia della vista.

**Riferimento:** Circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 23 aprile 1981 (parte seconda)  
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.16 e allegato)  
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 55 del 14 giugno 2001 (quesito 1.2.6)

### Nella pratica:

Tipo di documento		Numero del documento	Data	Codice fiscale	Partita IVA	Codice cliente		
Fattura		305/14/C	01/02/2013	RSSMRAGDA01G88BU		37FG21WDC		
Scontrino fiscale		3 del 01/02/2013		N. matr. reg. cassa	Pagina 1 di 1			
Condizioni di pagamento		Banca di appoggio		Riferimento				
Codice e barre	Descrizione	Quantità	Prezzo Ivato	Sc. %	Sconto	Importo Ivato	IVA %	Cod.
80000914	Montatura Superbike SBK TITAN 194 Prodotto con marcatura CE	1	85,00			85,00	4	04
00000385008	Lente Monofoc. Derosasi ORG 1.50 AR TRANS GREY AG AR Prodotto con marcatura CE	1	85,00			85,00	4	04
00000385008	Lente Monofoc. Derosasi ORG 1.50 AR TRANS GREY AG AR Prodotto con marcatura CE	1	85,00			85,00	4	04
Contributo ambientale CONAI assollto								
		Imponibile	% IVA	Cod. IVA	Imposta	Importo		
		187,50	4	04	7,50	195,00		
		<b>Totale Imponibile</b>			<b>Totale IVA</b>	<b>Totale</b>		
		<b>€ 187,50</b>			<b>€ 7,50</b>	<b>€ 195,00</b>		
Annotazioni		Estensioni IVA						

## Occhiali da sole

Sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di occhiali da sole solamente se con lenti correttive dei difetti visivi. Nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 infatti sono indicati le lenti oftalmiche, le montature per lenti correttive e gli occhiali premontati.

Come per le altre tipologie di dispositivo medico, ai fini della detrazione, è necessaria la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico e la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...). Si sottolinea l'importanza del documento che certifica il marchio CE: la semplice dicitura "dispositivo medico" nel documento fiscale non è infatti sufficiente per godere della detrazione.

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.16 e allegato)  
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 55 del 14 giugno 2001 (quesito 1.2.6)

## Odontoiatra

Le cure odontoiatriche sono prestazioni sanitarie specialistiche in quanto rese da un odontoiatra nell'ambito della sua specializzazione. Sono escluse dalla detrazione le prestazioni aventi esclusivamente fine estetico (es. sbiancamento dentale).

I documenti necessari per la detrazione di tale spesa sono la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dallo specialista oppure la ricevuta relativa la ticket se resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

### Nella pratica

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO  
33170 FORDENONE  
Cod. Fisc. e Part. Data 12/10/2013

RICEVUTA n. 009/2013

Sig. Rossi Mario  
Via Marconi FORDENONE

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE	IMPORTO
SALDO CICLO DI CURE ODONTOIATRICHE	160,00
TERAPIA PARODONTALE (2 seduti)	

TOTALE 160,00  
da Pagare € 160,00

44

## Omeopatico

L'acquisto di medicinali omeopatici e le prestazioni rese dall'omeopata godono della detrazione d'imposta in dichiarazione dei redditi.

Per quanto attiene l'acquisto di farmaci omeopatici, nello scontrino "parlante" devono essere indicati il codice fiscale del contribuente, la quantità, la qualità (codice AIC del prodotto) e la natura del prodotto acquistato (contraddistinta dalla dicitura "omeopatico").

Riferimento: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 10 del 17 febbraio 2010

## Osteopata

L'attività svolta dall'osteopata non è considerata in Italia attività medico-sanitaria. Pertanto, in assenza di precisazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, le spese sostenute per trattamenti osteopatici non si ritengono detraibili ai fini IRPEF.

### Nella pratica

<b>Osteopata</b>		<b>Fattura N. 249 /T del 21/05/2013</b>	
30026 Portogruaro			
CF: PI:		ROSSI MARIO Via Marconi Pordenone CF: R55MRA50A016888U	
<b>DESCRIZIONE</b>		<b>IMPORTO</b>	
Prestazione di Osteopatia		65,00	
Totale Imponibile 53,72			
IVA 21% 11,28			
<b>TOTALE FATTURA</b>		<b>65,00</b>	

## Pannoloni per incontinenti

Rientranti genericamente nelle categoria delle attrezzature sanitarie come ausili per incontinenti, i pannoloni sono indicati nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011.

Si precisa che viene definito dispositivo medico «*qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto [...] destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap ...*»; i dispositivi medici vengono dichiarati conformi attraverso la marcatura CE dal produttore.

Ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico e la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...). La semplice dicitura "dispositivo medico" nel documento fiscale non è sufficiente per godere della detrazione.

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 18 maggio 2006 (risposta 2)  
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (risposta 5.16 e allegato)

## Parafarmaco

L'indicazione "parafarmaco" nello scontrino parlante rilasciato dalla farmacia non consente al contribuente di portare in detrazione la spesa sostenuta.

Premesso che all'interno della definizione "parafarmaco" possono essere ricompresi sia medicinali e farmaci che prodotti cosmetici, per l'igiene, per l'alimentazione, integratori alimentari, colliri, pomate, ecc. non aventi efficacia medicinale, non si ritiene detraibile la spesa con l'indicazione "parafarmaco" nella natura del prodotto, a prescindere dalla tipologia di prodotto acquistato.

Riferimento: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 396 del 22 ottobre 2008

## Parrucca

Non ci sono dubbi circa la detraibilità della spesa sostenuta per l'acquisto di una parrucca che sia "*volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e che rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nella relazioni di vita quotidiana*". La parrucca, quale protesi sanitaria, viene immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico come sopra definito e, quindi, obbligatoriamente marcata CE.

Ai fini della detrazione è necessaria:

- la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- la prescrizione medica;

- la documentazione in cui sia indicato che il prodotto rientra tra i dispositivi medici;
- la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...).

Riferimento: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 16 febbraio 2010

## Perizia medico legale

Le spese per perizie medico legali sono detraibili dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Riferimento: Circolare del Ministero delle Finanze n. 95 del 12 maggio 2000 (quesito 1.1.4)

## Plantari

L'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 contiene, tra gli altri, alcune tipologie di protesi di tipo ortopedico quali appunto plantari, tutori, cavigliere, scarpe ortopediche, stampelle,...

Ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico (la semplice dicitura "dispositivo medico" nel documento fiscale non è sufficiente) e la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...).

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 18 maggio 2006 (risposta 2)  
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (risposta 5.16 e allegato)

### Nella pratica

Ortopedia			
18038 Sanremo Tel. e Fax			
			
<b>con marcatura CE</b>			
Fattura n° 224		Sanremo, 23/11/2013	
Gent. Sig. <b>ROSSI MARIO</b> C.F. <b>RSS MRA 50A01 G888U</b>			
Quantità, natura e qualità dei beni e dei servizi	Importo		
1 Esame podobarometrico	€ 80,00		
1 Plantare su misura	€ 220,00		
Aliquota	imponibile	imposta	corrispettivo Iva incl.
4%	€211,53	€ 8,47	
*	80,00	esente	€ 300,00
* esente I.V.A. ex art.10 d.p.r. 633/72			

## Podologo

Si rimanda a:

- ✓ Dietista

## Poltrona

È detraibile l'acquisto di poltrone per inabili o minorati non deambulanti indicando la spesa sostenuta al rigo E3.

Per tali spese è necessaria la seguente documentazione:

- fattura o ricevuta fiscale relativa al sostenimento della spesa intestata al soggetto portatore di handicap o al familiare di cui risulta a carico che ha sostenuto la spesa;
- certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap.

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”  
Circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 23 aprile 1981 – parte seconda

## Preparazione galenica

Con il termine “galenica” si intende la preparazione di prodotti effettuata dal farmacista stesso. Per consentire la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto delle preparazioni galeniche nello scontrino parlante deve essere indicata la natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (in questo caso appunto preparazione galenica), la quantità e il codice fiscale del contribuente. Nel caso in cui la farmacia non riesca ad emettere scontrini con tali indicazioni, può procedere all'emissione della fattura.

Riferimento: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 218 del 12 agosto 2009

## Presidio medico chirurgico

Non è detraibile in dichiarazione dei redditi la spesa certificata dalla semplice dicitura “presidio medico chirurgico”. Con “presidio medico chirurgico” si intende un prodotto o uno strumento usato in medicina non avente caratteristiche medicinali; tra i più frequenti si ricordano i disinfettanti, le protesi, le siringhe, gli antiparassiti.

## Psicologo e psicoterapeuta

Le prestazioni specialistiche rese da uno psicologo o da uno psicoterapeuta possono essere detratte dal contribuente in dichiarazione dei redditi in quanto equiparate alle prestazioni sanitarie rese da un medico. Ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dallo specialista, dal centro sanitario o dall'ospedale ove è eseguita la prestazione; non è necessaria la prescrizione medica.

Riferimento: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.15)

Nella pratica:

<i>Dott.ssa</i> Psicologa 42100 Reggio Emilia Cod.F. P. IVA	ROSSI MARIO Via Marconi PORDENONE  RSSMRA50A01G888U	
Fattura n° 78 del 10/09/13		
Somm., Siglatura, Interpretazione Test di Rorschach	€	200,00
Somm., scoring, interpretazione MMPI-2	€	150,00
Contributo previdenziale Enpap 2%	€	7,00
IVA 21%	€	74,97
<b>TOTALE FATTURA</b>	€	<b>431,97</b>

**R**

---

## Rampe (costruzione)

La costruzione di rampe, all'interno e/o all'esterno dell'abitazione, per l'eliminazione delle barriere architettoniche comporta la detrazione al rigo E3 della spesa sostenuta dal soggetto portatore di handicap.

La detrazione è ammessa purché in possesso della ricevuta fiscale o fattura relativa alla spesa sostenuta e della certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 o dell'invalidità civile, di lavoro o di guerra.

Si precisa che per tali tipologie di spesa – come per quelle sostenute per la trasformazione dell'ascensore per adattarlo a contenere la carrozzella e per l'installazione delle pedane di sollevamento – è possibile fruire della detrazione solo per la parte di spesa eccedente la quota già soggetta alla detrazione per interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”  
Circolare del Ministero delle Finanze n. 137 del 15 maggio 1997 (quesito 2.1)

## Richiesta rapida di soccorso

Il costo di abbonamento al servizio di richiesta rapida di soccorso sostenuto dal contribuente o per un familiare fiscalmente a carico portatore di handicap può essere detratto al rigo E3 del modello dichiarativo in quanto considerato supporto tecnico volto a facilitare la sua autosufficienza.

Ai fini della detrazione è necessario disporre della ricevuta fiscale o fattura relativa alla spesa sostenuta, della certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap e della certificazione del medico curante che attesti che il sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del soggetto disabile.

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 55 del 14 giugno 2001 (quesito 1.2.5)

## Riflessologia

Le spese sostenute per cicli di cure di riflessologia non possono essere detratte in dichiarazione dei redditi, neanche previa prescrizione medica. La riflessologia come la naturopatia, i massaggi Shiatsu e le altre prestazioni di medicina olistica non sono rese da personale medico o paramedico.

## S

---

## Scontrino parlante

L'acquisto di farmaci – siano essi da banco, omeopatici o acquistabili con prescrizione medica,... - deve essere attestato con scontrino c.d. parlante in cui devono essere indicati:

- la quantità;
- la qualità;
- la natura;
- il codice fiscale del contribuente che porterà in detrazione/deduzione la spesa o di un familiare a suo carico.

L'indicazione della qualità del prodotto acquistato nello scontrino corrisponde al codice AIC, cioè al numero di "Autorizzazione all'Immissione in Commercio" rilevato mediante lettura ottica del codice a barre di ciascun farmaco. La semplice dicitura della denominazione commerciale del medicinale è infatti risultata lesiva della riservatezza del contribuente.

L'identificazione della natura avviene attraverso le diciture "farmaco", "medicinale", "omeopatico", "SOP", "OTC", "ticket" e relative abbreviazioni (quali ad esempio "med.", "f.co", ...).

La mancata indicazione nello scontrino fiscale o nella fattura di uno di detti elementi comporta la non detraibilità della spesa sostenuta.

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 del 28 marzo 2008  
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40 del 30 luglio 2009  
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 del 17 febbraio 2010

Nella pratica

	EURD
1 X 7.90	7.90
FARMACO 004398018	7.90
1 X 15.90	15.90
931672125	15.90
1 X 13.00	13.00
930530732	13.00
<b>TOTALE €</b>	<b>36.80</b>
CONTANTE	
ARTICOLI 3	
*****	
C.F. P. IVA DEL CLIENTE	
***** R5SMRA60A01G888U *****	
NEG. 001 OPER. 1	
15/05/2013 10:31	
SCONTRINO FISCALE N. 148	

**T**

---

## Tecarterapia

Sono detraibili le spese sostenute per sedute di tecarterapia purché in presenza di prescrizione medica e di ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta da parte della struttura autorizzata operante sotto il controllo di un medico specialista.

Nella pratica

<b>Beta Medica</b> fisioterapia/riabilitazione		<b>con prescrizione medica</b> 			
Direttore sanitario:		Spett.le: ROSSI MARIO VIA MARCONI 25123 BRESCIA			
FATTURA N° 00553 del 20/feb/2013					
P.IVA / C.F. RSSMRA50A01G888U					
NATURA DEI SERVIZI FORMANTI OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	QTÀ	PREZZO	SC.%	IMPORTO	IVA
TECARTERAPIA	6	40,00		240,00	E10
<b>PAGATO</b> 		IMPONIBILE		240,00	
		IVA		1,81	
				<b>TOTALE FATTURA</b>	
				241,81 EUR	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: POS/CARTA CREDITO		BANCA D'APPOGGIO PER BONIFICI			

## Telefoni (per sordomuti)

Si rimanda a:

- ✓ Computer

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”  
Circolare del Ministero delle Finanze n. 122 dell’1 giugno 1999 (quesito 1.1.11)

## Terme

Le spese sostenute per le cure termali sono detraibili in dichiarazione dei redditi purché il contribuente abbia a disposizione la prescrizione medica e la ricevuta fiscale o la fattura relativa alle cure stesse. Si precisa che non sono detraibili le spese relative al soggiorno presso la struttura termale.

### Nella pratica

RIC. FISCALE, FATTURA - RIC. FISCALE SEMPLIFICATA  
(Legge n. 413 del 29/12/1997 - D.P.L. 30/3/1998)

**TERME**  
★ ★ ★

I - 35075 MONTEGROTTO TERME (PADOVA)

**XARF 008645 /11**

TIPOGRAFIA DI BATTAGLIA S.p.A. Via di S. Donato 10 - 35075 Terme (PD) Tel. 049 216122  
Fax 049 2161222 - Aut. Min. del Tr. n. 10/1441/000 del 23/04/1998

Egr. Sig. \_\_\_\_\_

35100 Padova PD

Partita Iva: \_\_\_\_\_  
Cod. Fiscale: \_\_\_\_\_  
Camera: \_\_\_\_\_  
Soggiorno: 10/10/13 - 04/11/13 80. 25 P. 1

Tipo documento: Ricevuta  
Data documento: 04/11/2013  
Nr. documento: 7.946

Descrizione voce o servizio	Quantità	Importo	I.v.a.
Supplemento Ozono	12	48,00	ES. Art. 10
Ticket Fanghi	1	3,10	ES. Art. 10
Totale documento			
Euro		51,10	

## Trapianto organi

Il contribuente può portare in detrazione le spese da lui sostenute per se stesso o per un familiare a suo carico inerenti al trapianto di organi. Sono altresì detraibili le spese necessarie a trasferire l'organo da trapiantare sul luogo dell'intervento.

Ai fini della detraibilità sono necessarie le ricevute/fatture relative all'intervento chirurgico e al trasporto dell'organo.

Riferimento: Circolare del Ministero delle Finanze n. 122 dell'1 giugno 1999 (quesito 1.1.6)

## V

---

### Vaccino

Le fatture o gli scontrini relativi all'acquisto di vaccini possono essere detratti in dichiarazione dei redditi purché siano indicati la quantità, la qualità, la natura del prodotto acquistato ed il codice fiscale del contribuente che porterà in detrazione la spesa o di un familiare a suo carico.

Al contrario non sono detraibili le spese di spedizione che il contribuente è tenuto a sostenere in caso di spedizione del vaccino direttamente dalla casa farmaceutica.

### Veicoli

Al rigo E4 del modello 730 possono essere detratte le spese sostenute per:

- l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli adattati in funzione delle limitate capacità motorie dei soggetti portatori di handicap;
- l'acquisto di autoveicoli prodotti in serie per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale, soggetti affetti da pluriamputazioni, invalidi con limitazione alla capacità di deambulare;
- le riparazioni non rientranti nell'ordinaria manutenzione (es. carburante, lubrificante,...).

Ai fini della detrazione è necessaria la fattura inerente all'acquisto, la certificazione di invalidità o il verbale di accertamento dell'handicap, copia della carta di circolazione (se il veicolo è stato adattato), copia della patente di guida (per i portatori di handicap che guidano).

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”